

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Scrittura privata n. _____ del _____

Convenzione per il finanziamento delle attività di prevenzione del randagismo di cani e gatti (2021-2025)

Tra la **COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in via Alberti n°4 - Cavalese, cod.fisc. 91016130220, rappresentata dal Commissario sig. Giovanni Zanon, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con decreto del Commissario n. _____ del _____, a seguito dell'incontro con l'Associazione Amici degli Animali avvenuto a gennaio 2021 ed alle successive determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci (riunioni dd. 19 aprile, 7 e 21 giugno 2021), di seguito denominato "Comunità";

e l'**ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME**, con sede in Ziano di Fiemme, Via dell'Olmo 12, cod.fisc. 91012880224, costituita con atto privato modificato il 21/06/2019, registrato a Cavalese il 25/06/2019 sub. n. 245-serie 3, qui rappresentata dalla Presidente Marzia Comini, debitamente autorizzata dagli organi sociali alla stipula della presente convenzione.

Premesso:

- che la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione al fine di favorire la corretta relazione tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che la Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" all'art. 11 "Soccorso di animali" comma 3 stabilisce che i Comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario e l'art. 12 comma 2 prevede che per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi promossi dalla Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, diretti alla gestione ed al controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali;
- che l'art. 14 della citata legge n. 4/2012 "Accesso ed accoglienza degli animali d'affezione" affida alla Provincia ed ai Comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, la promozione dell'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici;
- che la Conferenza Unificata di cui all'art. 9 Legge 281/1997, fra Stato e Autonomie locali ha sancito con provvedimento di data 18.03.1999 n. 26/CU, l'accordo sul comune obiettivo di dare completa ed uniforme applicazione sul territorio nazionale alla Legge 281/1991, definendo altresì i criteri informativi per il coordinamento delle attività di tutti gli enti ai fini della completa attuazione della legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo e stabilendo la competenza dei comuni, singoli o associati, per la realizzazione, anche in convenzione con Enti e Associazioni di protezione animali, di canili e/o rifugi per cani;
- che l'accordo tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" e le

recenti ordinanze ministeriali hanno integrato il quadro normativo prevedendo adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari o detentori di animali.

Visto lo Statuto della Associazione qui rappresentata, che prevede scopi conformi alla legge citata e visto altresì l'interesse dei Comuni della Valle di Fiemme all'adesione alla presente convenzione, in considerazione delle competenze delegate dalla suddetta legge.

Dato atto che rivestendo tale tematica un interesse generale, i Comuni della Valle di Fiemme hanno deciso di affidare alla Comunità il compito di provvedere alla stipula di una convenzione unica con l'Associazione, ad effetto per tutti i Comuni di Fiemme.

Dato atto che nelle colonie feline individuate l'Associazione opererà catturando, anche a mezzo di gabbie trappole, gli animali presenti e procederà alla loro sterilizzazione chirurgica avvalendosi di veterinari libero professionisti presenti sul territorio.

Nel caso siano catturate gatte femmine in stato di gravidanza l'Associazione valuterà caso per caso, insieme al veterinario coinvolto, l'opportunità di procedere o meno alla sterilizzazione chirurgica, nel rispetto della buona norma di lasciare che la gatta porti avanti la gravidanza quando dall'ecografia risulti già essere presente il battito fetale.

I Comuni autorizzano l'Associazione a trovare adozione agli animali adulti, ed ai cuccioli, che dimostrino essere compatibili con una vita domestica in famiglia.

Tutti i gatti catturati saranno dotati di microchip identificativo intestato all'Associazione stessa, i cuccioli ne saranno dotati al compimento del secondo mese d'età. Gli animali che presenteranno un'indole non compatibile alla vita con l'uomo saranno rilasciati sul territorio e verrà censita, come da termini di legge, la presenza di una colonia felina.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Comunità, a nome dei Comuni di Fiemme, riconosce l'esistenza sul proprio territorio della **Associazione amici degli animali Valle di Fiemme** di seguito chiamata Associazione.

La Comunità affida all'Associazione suddetta il compito di provvedere alla prevenzione del randagismo degli animali nell'ambito del territorio dei Comuni di Fiemme che dovrà essere svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nella legge 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e relativo Regolamento di applicazione approvato con delibera G.P. n. 1924 del 16 settembre 2013.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, per "animale randagio" si intende l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario.

L'Associazione si impegna a collaborare con gli enti locali della Valle di Fiemme per le attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

ART. 2

L'associazione si impegna ad esercitare il controllo della popolazione dei cani e gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica nelle modalità contenute nell'art. 12 del citato Regolamento approvato con delibera G.P. n. 1924 del 16/09/2013 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 della legge n. 281 del 1991.

ART. 3

ADEMPIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione si impegna a custodire i cani ed i gatti randagi nel limite delle disponibilità di spazi all'interno della struttura "Gattile di Valle L'Erica" e a mantenerli in strutture adeguate, autorizzate se necessario dalle autorità competenti secondo la normativa vigente, garantendo adeguate condizioni di alimentazione, pulizia, ricovero ed assistenza veterinaria se necessaria.

Qualora, in detto periodo si presentasse il proprietario dell'animale per richiederne la consegna, l'Associazione dovrà consegnarlo, previa identificazione della persona. In caso contrario, l'Associazione si impegna a trovare una nuova sistemazione dell'animale.

Qualora l'animale si presentasse ferito o in condizioni tali da far supporre di essere sofferente, malnutrito, ecc, l'Associazione è tenuta a far intervenire preliminarmente il servizio veterinario pubblico territorialmente competente e, se questo è impossibilitato ad intervenire, è libera di contattare il veterinario di libera professione di sua scelta.

Qualora il cane accalappiato abbia bisogno di una permanenza lunga (maggiore di una settimana) presso una struttura idonea, esso sarà trasferito presso uno dei canili comunali presenti in provincia. A tale scopo ciascun comune di Fiemme sottoscriverà adeguata convenzione con uno dei canili presenti nella provincia di Trento, in quanto adeguatamente strutturati per assistere in sicurezza gli animali.

Al fine di favorire l'adozione di cani e gatti ospitati l'Associazione, tramite propri collaboratori volontari, assicurerà al pubblico la possibilità di vedere e conoscere gli animali.

LA SOPPRESSIONE

Il servizio di soppressione dei cani e gatti avverrà nei casi e con le modalità previste dall'art. 12 comma 3 e 4 del regolamento recante "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della L.P. n. 4/2012 approvato con delibera G.P. nr. 1924 del 16 settembre 2013.

RECUPERO, TRASPORTO e CUSTODIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE VAGANTI

Non farà carico all'Associazione la cattura ed il trasporto dei cani vaganti, di competenza dei Comuni singoli o associati, fino alla conduzione in una struttura adeguata sotto la responsabilità della medesima.

Per il recupero, trasporto e custodia dei cani e gatti vaganti si fa riferimento all'art. 10 del già citato Regolamento.

ART. 4

Relativamente ai cani accalappiati non reclamati dai proprietari, l'Associazione cura l'iscrizione nella "Anagrafe canina provinciale informatizzata", con le modalità e per gli effetti di cui alla Legge Provinciale 28 marzo 2012, n. 4, salvo che l'animale non risulti già iscritto all'anagrafe.

ART. 5

L'Associazione si impegna a fare in modo che i cani e gatti avuti in custodia e non reclamati dai proprietari vengano affidati, anche attraverso propaganda radio e giornalistica, a privati cittadini, enti pubblici, o ad associazioni protezionistiche, che assicurino idoneo mantenimento e cure, nonché a non utilizzare gli animali a scopi scientifici o di vivisezione.

L'Associazione si riserva, in caso di permanenza di un cane per un periodo inferiore ai sette giorni, di fare convenzione di pensionamento degli stessi presso le pensioni per animali private presenti sul territorio.

Di seguito saranno dati in affidamento definitivo dopo 60 giorni (L. n. 281/91). Il periodo di osservazione dei cani morsicatori e del trattamento profilattico degli animali di affezione vaganti sarà stabilito dal veterinario.

ART. 6

L'Associazione ha l'obbligo di predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani presi in affidamento.

L'associazione si occuperà altresì del censimento ed assistenza delle colonie di gatti esistenti nel territorio dei Comuni di Fiemme.

ART. 7

L'Associazione tiene indenne la Comunità ed i Comuni dalle responsabilità verso terzi per danni o lesioni cagionate direttamente o indirettamente agli animali e dagli animali nel periodo della loro custodia.

ART. 8

L'Associazione si impegna ad istituire un apposito registro, nel quale annoterà cronologicamente gli interventi effettuati, il luogo di ricovero dei cani e gatti, la struttura veterinaria utilizzata ed i relativi costi di intervento, l'individuazione dei cani e gatti affidati e i nomi degli affidatari, da tenere a disposizione della Comunità per documentare l'attività svolta.

ART. 9

Per il funzionamento dei servizi previsti dalla presente convenzione ed in relazione alle complessive risorse finanziarie disponibili, sarà riconosciuto **un contributo annuale a sostegno dei costi sostenuti**, da quantificare in relazione ai seguenti parametri:

- 1) 65% del costo annuo del veterinario (spesa stimata annua € 6/8.000,00);
- 2) € 150,00 ad intervento veterinario (sterilizzazioni e sanitari) sul territorio della Val di Fiemme richiesto dai comuni (Spesa stimata annua € 4.500,00 - media n. 30 interventi annui). Rimane la possibilità per l'Associazione di concordare con i singoli comuni un'integrazione finanziaria in relazione a richieste straordinarie di interventi veterinari sui singoli territori;
- 3) € 65,00 ad animale stanziale che non può essere rimesso in zona per problematiche sanitarie o varie (spesa stimata € 3.500,00 - costo unitario comprende costi gestione singolo animale e struttura pro quota);
- 4) € 1.200,00 fisso per copertura alimentare colonie felini sui diversi territori comunali.

VALORE MASSIMO ANNUO € 17.000,00

Su richiesta potrà essere autorizzata la liquidazione di acconto entro il mese di giugno di ciascun anno pari al 50% del contributo dell'anno precedente (primo annualità viene autorizzato acconto di € 6.000,00).

La liquidazione del saldo rimane subordinata alla presentazione della seguente documentazione: per il punto 1) copia della documentazione contabile, per il punto 2) una relazione riportante i dati dettagliati per comune degli interventi, per il punto 3), oltre al bilancio annuo dell'associazione.

Per i fini di cui al presente articolo, l'Associazione si impegna a presentare alla Comunità il bilancio annuo comunicare alla Comunità gli eventuali contributi ottenuti dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi art. 16 (Promozione delle Associazioni) della L.P. 4/2012, nonché da altri enti pubblici, privati, ecc...

Il contributo in oggetto trova finanziamento nell'ambito dei fondi stanziati dai comuni mediante la sottoscrizione della "Convenzione per il finanziamento di funzioni comunali svolte dalla Comunità".

Esulano dalla presente convenzione le elargizioni volontarie che il singolo Comune intende riconoscere all'Associazione Amici degli Animali per specifiche attività richieste.

ART. 10

La presente convenzione, con finanziamento su base annuale solare dal 2021, scade in data 31.12.2025, in coincidenza con la scadenza della "Convenzione per il finanziamento di funzioni comunali svolte dalla Comunità", da cui trae il finanziamento.

La Comunità può recedere anche prima della scadenza, in caso di gravi e comprovati disservizi verso l'utenza, in caso di mal custodia degli animali, per inadempienze rispetto agli obblighi previsti

nella convenzione ovvero per il venir meno delle pre-condizioni di gestione fra Associazione ed ente proprietario del rifugio.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente solo nel caso di scioglimento dell'associazione o per una comprovata mancanza di personale idoneo all'espletamento del servizio.

ART. 11

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno definite possibilmente in via amministrativa o, se ciò non sarà possibile, si riconosce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per la Comunità Territoriale della val di Fiemme	Per l'Associazione AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME
Il Commissario Giovanni Zanon <hr/>	La Presidente Marzia Comini <hr/>